

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3259 di mercoledì 19 febbraio 2014

I quesiti sul decreto 81: l'obbligo di registrare i mancati incidenti

Esiste l'obbligo nel D.Lgs. 81/2008 di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi? Di Rolando Dubini.

La domanda

In merito ai **mancati infortuni**, quali sono gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? Non essendo certificati e/o non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l'assenza di segnalazioni di " mancati infortuni"?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1366] ?#>

La risposta

In merito all'**obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi** nel D.Lgs. n. 81/2008, si segnala che l'**art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008** all'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - prevede che:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio,

(...)

e l' Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR) - prevede quanto segue:

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

(...)

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

(...)

- la considerazione degli infortuni mancati (...)

Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati infortuni se l'azienda non li registra e gestisce?

Inoltre occorre considerare anche gli " Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio" della Regione Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del **16 luglio 2004**; Coordinatori: Susanna Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità ? U.O. Prevenzione - Spsal ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro ALML ? Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit. [Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi ? Direzione Generale V ? III Sezione] recante "**Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi**". Al punto 8 indicano:

8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI

- a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
- b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale.
- c) Dipendenza dalle norme di comportamento.
- d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli.
- e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.

La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre "conseguenza" di "**deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure**".

Inoltre le nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, obbligano (chi le applica) ad **individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione.**

Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione.

?

Rolando Dubini, avvocato in Milano



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it